



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 537

Del 30/04/2020

Identificativo Atto n. 2152

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante



Regione Lombardia

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale



Regione Lombardia

n.88 del 1° aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è



Regione Lombardia

stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020 e n.532 del 24 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che, seppur le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendano necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, il dato epidemiologico regionale di gran lunga superiore al dato nazionale (al 29 aprile 2020, circa due quinti della popolazione italiana contagiata è lombarda, i contagi in Lombardia sono circa tre volte superiori a quelli registrati nella seconda regione italiana) impone l'adozione ed il mantenimento sul territorio lombardo di misure specifiche e più restrittive e comunque adeguate al contesto di riferimento;

RITENUTO pertanto che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche per il territorio regionale lombardo ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata;

RITENUTO che i suindicati dati e l'evolversi della situazione epidemiologica che conferma la gravità della diffusione del contagio in Regione Lombardia impongono di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure più restrittive di quanto disposto con i provvedimenti statali;

CONSIDERATO che in ragione della sospensione delle attività di toelettatura degli animali da compagnia e dei relativi servizi necessari per il benessere animale



Regione Lombardia

(lavaggio, tosatura etc.) e stante l'impossibilità di svolgere dette operazioni all'interno delle abitazioni, in particolare per gli animali di grossa taglia, potrebbero insorgere problemi di carattere igienico – sanitario e ritenuto pertanto di autorizzare tali attività;

RITENUTO che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998;

SENTITO il Comitato tecnico scientifico COVID-19 di Regione Lombardia in ordine all'emergenza epidemiologica da coronavirus costituito con Decreto del Direttore della D.G. Welfare n. 4264 del 7 aprile 2020;

ORDINA

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

1.2 Commercio al dettaglio

- A) l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro



Regione Lombardia

accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l'inibizione all'accesso all'attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

- C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
1. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
 2. individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
 3. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 4. accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
 5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
 6. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
 7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
 8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di



Regione Lombardia

vendita dei singoli operatori di mercato;

9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.

Restano sospesi:

- le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
- le sagre.

D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l'applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).

1.3 Altre attività economiche

- A) è consentita la prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);
- B) è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale – toelettatura - ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
- C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.



Regione Lombardia

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1

Misure valide per tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea:

Su tutti i servizi di trasporto pubblico, di linea (ferroviario, metropolitano, auto-filo-tramviario, funiviario, navigazione) e non di linea, si applicano le seguenti misure:

Protezioni individuali dei passeggeri: a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, è obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherine. È cura di ogni passeggero procurarsi i necessari guanti e mascherine e indossarli correttamente sin dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o agli approdi o sulle banchine e si accoda per la salita a bordo dei mezzi, fino al momento in cui si allontana.

Capacità dei mezzi che effettuano servizio pubblico di linea: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo, la capacità massima dei mezzi di trasporto deve intendersi di norma considerata pari al 50% dei posti seduti più il 15% dei posti in piedi, con alcune specificità per le tipologie di mezzo di trasporto come meglio specificato nelle sezioni seguenti.

Trasporto al seguito di biciclette, monopattini e altri dispositivi di micromobilità elettrica: il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica è sempre consentito sui mezzi di trasporto pubblico di linea.

Modalità di pagamento: per il pagamento delle tariffe di tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, gli operatori di trasporto incentivano l'utilizzo degli strumenti di pagamento contactless.

Controllo titoli di viaggio: il controllo dei titoli di viaggio è svolto da parte degli addetti opportunamente dotati di apposite protezioni.

Ascensori nelle stazioni: l'uso degli ascensori nelle stazioni della metropolitana e ferroviarie è destinato in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità. I gestori delle stazioni adottano opportuni avvisi al pubblico.

Informazione in tempo reale: nei limiti dei sistemi già in dotazione gli operatori di servizi di trasporto pubblico rendono disponibili informazioni in tempo reale sui servizi di trasporto (es: posizione dei mezzi, tempo stimato di arrivo della corsa successiva, posti disponibili a bordo, passeggeri presenti alle fermate/stazioni o a bordo dei mezzi...) per agevolare l'utilizzo del trasporto da parte dei passeggeri e consentire il monitoraggio della domanda di trasporto da parte degli Enti competenti.

Informazione e comunicazione: gli operatori di servizi di trasporto pubblico rendono disponibili sul proprio sito internet aziendale apposita sezione recante tutte le informazioni su modifiche degli orari, variazioni di percorso, norme di comportamento dei passeggeri e autisti, servizi on line (mail, form...) per la raccolta di segnalazioni/richieste.

Misure specifiche per i servizi di trasporto pubblico

Sono inoltre previste disposizioni e misure specifiche per singole tipologie di servizio, così articolate

- a) servizio ferroviario regionale
 - b) trasporto pubblico di linea (metropolitana auto-filo-tramviario, inclusi finalizzati, aeroportuali e gran turismo)
 - c) trasporto pubblico di linea funiviario
 - d) trasporto pubblico di linea servizi di navigazione
 - e) servizi non di linea
-

a) Servizio ferroviario regionale

Capacità dei mezzi: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo la capacità dei treni del servizio regionale deve intendersi di norma così considerata: è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti e al 15% dei posti in piedi. I posti in piedi possono essere individuati esclusivamente nelle porzioni delle carrozze senza sedili oppure con sedili in linea da entrambi i lati, con sedili ribaltabili, con sedili su un'unica fila in entrambi i lati.

Posti a sedere: i posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati. Negli allestimenti con posti vis-a-vis o a correre, i posti a sedere disponibili devono essere disposti "a scacchiera". Negli allestimenti con posti in linea affiancati, i posti a sedere disponibili devono essere disposti in modo alternato.

Salita e discesa dal mezzo di trasporto: prevedere l'utilizzo di tutte le porte per la salita e la discesa.

Servizi automobilistici sostitutivi di corsa ferroviaria: si applica quanto previsto per i mezzi in servizio di trasporto pubblico di linea.

Disposizioni nelle stazioni:

- Eliminazione dell'obbligo di validazione titoli di viaggio in uscita.
- Avviso ai passeggeri della lunghezza del treno in arrivo per corretto posizionamento dei passeggeri lungo la banchina.
- Non possono essere chiusi al pubblico gli ambienti in cui sono presenti punti vendita di biglietti, emittitrici o convalidatori.

b) Trasporto pubblico di linea

Le seguenti disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di servizio di trasporto:

- metropolitana, autobus, tram, filobus
- servizi finalizzati, collegamenti aeroportuali, di granturismo, di noleggio autobus con conducente, qualora impiegati in altri servizi di trasporto pubblico di linea, previa distrazione ai sensi della DGR N.X/4357/2015 e ss.mm.ii,

Capacità dei mezzi: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo, la capacità massima dei mezzi di trasporto deve intendersi di norma così considerata:

- su autobus, filobus e tram: è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti e al 15% dei posti in piedi come indicati dalla carta di circolazione o dai libretti USTIF. I posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati;
- sulla metropolitana: è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti e al 15% dei posti in piedi. I posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati. Negli allestimenti con posti a correre, i posti a sedere disponibili devono essere disposti "a scacchiera". Negli allestimenti con posti in linea affiancati, i posti a sedere disponibili devono essere disposti in modo alternato. I posti in piedi devono essere indicati sul pavimento.

Salita e discesa dal mezzo di trasporto: ove possibile sugli autobus, filobus, metropolitane e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa da altra porta dei passeggeri; in caso contrario occorre prevedere che, in corrispondenza delle fermate, avvenga prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.

Tempi di apertura porte: ove necessario, al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, utilizzare anche l'apertura differenziata delle porte.

Utilizzo di autobus di noleggio con conducente per servizi di linea: l'utilizzo di autobus di NCC per servizi di linea è soggetto all'autorizzazione alla distrazione del mezzo, secondo le disposizioni regionali (DGR 1024/2018 e successive modifiche ed integrazioni), nonché agli obblighi di servizio contrattuali.

c) Trasporto pubblico di linea funiviario

Le seguenti disposizioni si applicano alle tipologie di servizio di trasporto di seguito indicate:

- funivie,
- cabinovie,
- funicolari,

Capacità dei mezzi: trattandosi di mezzi di dimensioni contenute la capacità dei mezzi è identificata caso per caso dalle aziende che gestiscono il servizio in modo da garantire il rispetto della distanza di 1 m tra le persone a bordo mezzo.

In caso di domanda superiore alla capienza così definita il gestore deve garantire il servizio con continuità fino allo smaltimento della domanda da servire.

Sanificazione di mezzi e infrastrutture: l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

d) Trasporto pubblico di linea - servizi di navigazione

Le seguenti disposizioni si applicano alle tipologie di servizio di trasporto di seguito indicate:

- navigazione lacuale regionale
- navigazione fluviale
- navigazione sui navigli

Capacità dei mezzi: per garantire il rispetto della distanza interpersonale a bordo mezzo la capacità massima delle navi per il trasporto deve intendersi di norma così considerata:

- è ammesso un numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti.
- i posti a sedere inibiti all'utilizzo devono essere contrassegnati. I posti a sedere disponibili devono essere disposti in modo tale da alternare indicativamente un posto disponibile ad un posto inibito, compatibilmente con la configurazione delle sedute a bordo.

Sanificazione di mezzi e infrastrutture: l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione delle navi e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione delle navi e dei pontili almeno una volta al giorno, anche tramite il proprio personale di bordo, nonché ulteriori interventi di sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

Salita e discesa dal mezzo di trasporto: prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati, anche in collaborazione con i Comuni dove sono disposti i punti di imbarco e sbarco, dando le necessarie indicazioni tramite i pannelli a messaggio variabile presenti in loco e valutando la possibilità di potenziamento di tale messaggistica nel breve periodo con ulteriori strumentazioni tecnologiche (es. semafori, altoparlanti, ecc.) che il gestore dovesse ritenere adeguate allo scopo.

Vendita di biglietti a bordo: la vendita a bordo dei biglietti sarà consentita solo sulle navi ove è presente un locale adibito a biglietteria dotato di vetro / plexiglass divisore.

e) Servizi non di linea

Le seguenti disposizioni si applicano alle tipologie di servizio di trasporto di seguito indicate:

- taxi
- noleggio con conducente con autovetture
- noleggio con conducente con autobus
- noleggio con conducente con natante

Taxi e NCC con autovettura

Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione: Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, muniti di idonei dispositivi di sicurezza **guanti e mascherine**. In mancanza di dispositivi **il servizio può essere rifiutato**.

Trasporto con autovetture fino a 8 passeggeri: devono essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine **e guanti**. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Sanificazione del mezzo: L'operatore deve procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo al termine di ogni turno di servizio.

NCC con autobus: Per i servizi NCC con autobus, si applicano le disposizioni previste per il trasporto pubblico di linea di cui alla lettera b), in merito a:

- capacità dei mezzi
- salita e discesa dal mezzo di trasporto
- tempi di apertura porte

L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

NCC con natante: Per i servizi non di linea di navigazione, si applicano le disposizioni previste per il servizio di navigazione di linea, in merito a:

- capacità dei mezzi
- sanificazione e disinfezione.

Disposizioni per la consegna a domicilio di beni di prima necessità:

- il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
- la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo comune e al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più comuni;
- per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune;
- non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio.